

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>1. Per quanto attiene al recepimento della circolare regionale del 09.10.2001 Le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto Seveso II (DLgs 17 agosto 1999, n. 334, recepimento della direttiva europea 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e nel decreto attuativo del ministro dei lavori pubblici (DM 9 maggio 2001, di seguito DM, sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti) hanno posto a carico delle Province l'obbligo di provvedere all'integrazione del proprio PTCP con una determinata serie di contenuti relativi al controllo dell'urbanizzazione nelle zone a rischio di incidente rilevante.</p> <p>Le norme in questione costituiscono attuazione dei principi definiti nell'articolo 12 della Direttiva 96/82/CE (Seveso II), intitolato "Controllo dell'urbanizzazione", il quale prescrive che gli Stati membri, nelle politiche relative al controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli, tengano conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze, e che tali obiettivi siano perseguiti mediante il controllo dell'insediamento di nuovi stabilimenti a rischio, delle modifiche degli stabilimenti a rischio esistenti, e dello sviluppo di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti a rischio, qualora tali insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.</p> <p>Le stesse politiche devono inoltre tenere conto della necessità a lungo termine di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio e le zone residenziali, quelle frequentate dal pubblico e quelle di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili. In questo quadro gli obiettivi ed i contenuti che devono essere assunti dal PTCP, per le zone a rischio di incidente rilevante, sono definiti dall'articolo 3 del DM.</p> <p>In sintesi, sulla base di tale articolo (e dei chiarimenti ricavabili dall'articolo 14 del DLgs 334, nonché dagli altri articoli del DM e dal relativo Allegato) il PTCP deve provvedere a:</p> <p>a) individuare l'eventuale area di danno esterna agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (stabilimenti soggetti a notifica, ex art. 6, DLgs 334), evidenziando l'eventuale coinvolgimento del territorio di un comune limitrofo;</p> <p>b) disciplinare "la relazione degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili" (e in particolare con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti o previsti), "tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile."</p> <p>La Regione ha provveduto con circolare prot. n. 22868 del 09.10.2001 dei Direttori al Territorio e all'Ambiente, a tutti i Comuni e le Province, ad evidenziare ed a chiarire l'obbligo di adeguamento dei PTCP e dei piani urbanistici generali, anche alla luce della nuova legge urbanistica regionale (LR 20/2000).</p>	Per quanto riguarda il potere di pianificazione territoriale e urbanistica della Provincia relativamente alla Variante al PTCP, si rimanda all'Allegato 1 inserito alla fine del presente documento.

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna				<p>Ulteriore richiamo a tali obblighi fu espresso dall'Assessore regionale alla programmazione territoriale, Pier Antonio Rivola, ai presidenti delle Province, con nota n. 25165 del 06.11.2001.</p> <p>Attualmente è al vaglio del Consiglio regionale un progetto di legge di iniziativa della Giunta, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 1, il quale prevede tra l'altro l'integrazione della LR 20/2000 con disposizioni volte a chiarire, ribadire ed integrare gli obblighi previsti dal DM a carico della pianificazione territoriale provinciale (PTCP) e di quella urbanistica (PRG/PSC).</p> <p><u>Appare opportuno raccomandare che l'elaborazione degli elementi raccolti in sede di conferenza di pianificazione, e la formulazione dei contenuti della variante in via di adozione, tengano conto delle indicazioni e dei chiarimenti espressi nell'ambito della citata circolare regionale del 09.10.2001, sull'adeguamento dei PTCP e dei piani urbanistici ai contenuti del DM.</u></p>	<p>Nella elaborazione del Quadro Conoscitivo, del Documento Preliminare e della VALSAT, si è già tenuto conto dei contenuti della Circolare Regionale prot. n. 22868 del 09/10/2001, la quale costituirà riferimento anche per la formazione dei contenuti della Variante al PTCP.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>2. Con riferimento all'estensione dell'ambito di applicazione agli stabilimenti ex art. 5, comma 3, DLgs 334</p> <p>In coerenza al dettato comunitario il DM prevede che l'ambito di applicazione delle relative disposizioni debba essere limitato alla considerazione degli stabilimenti classificati in due categorie di rischio di incidente rilevante (classificazione compiuta sulla base del superamento di determinati quantitativi di sostanze pericolose in essi conservate o in essi generabili):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilimenti soggetti al (solo) obbligo di notifica (art. 6, DLgs 334) b) stabilimenti soggetti all'ulteriore e più severo obbligo del rapporto di sicurezza (art. 8, DLgs 334). <p>Nel Documento Preliminare la Provincia di Modena ha espresso la scelta di estendere l'ambito dell'intervento pianificatorio ad una ulteriore categoria di stabilimenti, di minore pericolosità, definiti dall'articolo 5, comma 3, del DLgs 334 (cosiddetti stabilimenti soggetti all'obbligo di relazione, interessati da sostanze pericolose, ma in quantitativi inferiori a quelli previsti per gli stabilimenti soggetti a notifica, ed al cui interno sono previsti determinati processi chimici).</p> <p>Questa scelta di estendere l'ambito di applicazione del principio del "controllo dell'urbanizzazione" anche in riferimento a stabilimenti di minore pericolosità, rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e da quella comunitaria, risponde alla volontà di aumentare i livelli di sicurezza sul territorio in ossequio al principio di precauzione, considerando, in tal modo, che le disposizioni normative del DM siano il requisito minimo di tutela da rischio e che appartenga alla potestà regolamentare della Provincia la possibilità di estendere, in accordo con i Comuni, l'ambito di applicazione del principio del "controllo dell'urbanizzazione".</p>	<p>Si condivide la valutazione effettuata dalla Regione e si richiama, inoltre, il contenuto dell'Allegato I inserito alla fine del presente documento.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>3 Relativamente alla disciplina delle compatibilità ambientali</p> <p>Il DM fornisce metodologie e criteri precisi ai Comuni, ai fini della valutazione delle compatibilità territoriali, e della conseguente determinazione delle destinazioni d'uso compatibili, attorno agli stabilimenti a rischio.</p> <p>Tale valutazione concerne essenzialmente la compatibilità degli stabilimenti con gli elementi territoriali vulnerabili, ovvero, in altre parole, con gli elementi insediativi o infrastrutturali i quali possono aggravare i rischi per l'incolumità pubblica, in caso di incidente rilevante.</p> <p>Lo stesso DM prevede anche una <u>valutazione della compatibilità degli stabilimenti con gli elementi ambientali vulnerabili, ma per tale valutazione il DM non sembra definire metodologie e criteri precisi.</u></p> <p>La logica del DM sembrerebbe quella secondo cui il PTPC, oltre ad una eventuale precisazione degli elementi territoriali vulnerabili indicati nella tabella 1 dell' Allegato al DM, debba fornire esso stesso, ai Comuni, i criteri per individuare gli elementi ambientali vulnerabili, ed un metodo per <u>determinare le compatibilità</u>, in rapporto alla distanza di questi elementi ed alla tipologia ed alla probabilità degli eventi incidentali, in analogia al sistema definito dal DM per gli elementi territoriali vulnerabili.</p> <p>La variante prefigurata dalla Provincia di Modena risulta invece adottare un sistema assai diverso per regolare le relazioni degli stabilimenti con gli elementi ambientali</p>	<p>La logica del DM 9/5/01 non suggerisce in alcun punto di procedere per la compatibilità ambientale in modo analogo alla compatibilità territoriale con un criterio che tenga conto della distanza degli elementi ambientali vulnerabili e della probabilità degli eventi incidentali; tanto che al punto 6.3.3 dell'allegato al DM 9/5/01 il criterio proposto si discosta significativamente da quello di cui al punto 6.3.1.</p> <p>In effetti il danno ambientale non risulta circoscrivibile nell'immediato intorno dello stabilimento, ma è di tipo deterministico: se l'incidente ambientale avviene il danno può essere protratto fino a distanze significative (es. trasporto in falda) se invece i sistemi di prevenzione e protezione risultano efficaci il danno è nullo.</p> <p>Le valutazioni effettuate discendono da questa specificità. La Variante al PTPC parte dall'assunto di rispettare in toto quanto indicato nel DM 9 maggio 2001.</p> <p>Infatti in caso di "danno grave" si ha incompatibilità di fatto con lo scenario incidentale e di conseguenza con lo stabilimento produttivo. Il "danno grave" può essere identificato solo in funzione degli scenari incidentali comunicati dal gestore.</p> <p>Di conseguenza gli ulteriori criteri proposti si riferiscono esclusivamente al "danno significativo" (paragrafo 2.7 pag. 12 Documento preliminare).</p> <p>Per questi casi il DM 9/5/01 prevede che <i>"Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo) devono essere introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno."</i></p> <p>In questo senso e con questa finalità sono stati esplicitati i criteri per individuare gli elementi ambientali vulnerabili (in conformità al punto 6.1.2 del DM), un criterio per individuare l'ampiezza delle fasce esterne allo stabilimento all'interno delle quali considerare gli elementi ambientali vulnerabili (obiettivo 6 del DP) e la definizione di criteri di compatibilità in coerenza con le disposizioni normative del PTPC vigente.</p> <p>La cartografia elaborata (Allegato 1 al QC) non è pertanto una premessa, ma una conseguenza e permette una agevole rappresentazione del territorio provinciale utilizzabile dalle amministrazioni comunali in un'ottica di programmazione.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>vulnerabili, fino a pervenire esso stesso, in luogo della pianificazione comunale, alla determinazione dei livelli di compatibilità ambientale degli stabilimenti, e ad una classificazione dell'intero territorio provinciale in diverse zone di compatibilità, secondo un sistema concettualmente analogo a quello previsto dalla normativa sui rifiuti, per l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento. Nell'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo, nella presentazione del metodo adottato dalla Provincia per stabilire la compatibilità/incompatibilità del territorio provinciale con l'insediamento di nuovi stabilimenti, il territorio è stato suddiviso in 4 zone (A,B,C,D) in base alla valutazione di una serie di disposizioni normative che definiscono gli usi del territorio e per ognuna di queste zone sono indicati gli stabilimenti ammessi in base alla loro <u>classe</u> di pericolosità ambientale.</p> <p>A questo proposito si osserva che la zonizzazione effettuata dalla Provincia (in zona di incompatibilità assoluta (A), zone di compatibilità condizionata (B e C) e zona di compatibilità assoluta (D)) <u>non è stata messa in relazione con le ipotesi di danno ambientale previste dal DM (danno grave e danno significativo)</u> per cui si invita la Provincia a <u>esplicitare</u> secondo i criteri definiti dal DM la relazione tra le predette zone di compatibilità/incompatibilità e il danno ambientale.</p>	<p>Si ricorda inoltre che il problema di utilizzare la cartografia (Allegato 1 al QC) in forma "ricognitiva" e non "prescrittiva" è un falso problema, dato che l'art. 51 del PTCP vigente, nella direttiva sulla tipizzazione delle aree produttive, già esclude l'insediamento di attività ad alto rischio ai sensi del DPR 175/88 nelle zone produttive ad impatto moderato. Questa dizione comprende tutti gli stabilimenti, ovvero quelli in art. 8, in art. 6 ed in art. 5 comma 3. e pertanto risultava più restrittiva del criterio adottato.</p> <p>Inoltre, sempre in relazione al fatto che la Provincia ha individuato gli elementi territoriali vulnerabili ed ha definito i livelli di compatibilità ambientali degli stabilimenti, si ricorda il contenuto dell'articolo 26 della L.R. 20/00, il quale stabilisce che il PTCP "definisce i bilanci delle risorse territoriali ed ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni ed i limiti di sostenibilità territoriale ed ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun Ente".</p> <p>Pertanto, l'aver definito i livelli di compatibilità ambientale degli stabilimenti, naturalmente rapportati alle soglie di sostenibilità delle risorse tutelate, costituisce uno dei compiti del PTCP. Inoltre, va precisato che la maggior parte dei temi individuati come elementi ambientali vulnerabili sono già contenuti e normati nel PTCP vigente.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>4. Relativamente agli effetti delle compatibilità ambientali, per gli stabilimenti esistenti e per quelli futuri</p> <p>Nel documento preliminare (par. 2.7 – pagg. 12 ss) risulta illustrato un sistema di classificazione delle compatibilità ambientali nel quale certe aree sono indicate come incompatibili per la realizzazione di nuovi stabilimenti, e compatibili per il mantenimento di stabilimenti già esistenti, della stessa categoria di pericolosità. Questo effetto è evidenziato nello sdoppiamento delle tabelle 3 e 4, in fondo alla pagina 12 del documento preliminare. In proposito occorre osservare che lo sdoppiamento delle tabelle 3a e 3b nell'allegato del DM non concerne le due ipotesi "stabilimenti esistenti/stabilimenti nuovi", ma le due ipotesi "prima/dopo la variante di adeguamento del piano urbanistico".</p> <p>Al fine di una maggiore chiarezza interpretativa si invita la Provincia a usare la terminologia del Decreto: stabilimenti insediati "prima" e "dopo" la Variante al PTCP.</p> <p>Per gli stabilimenti esistenti precedenti la Variante di adeguamento, insediati in zone non compatibili, si auspica che la Provincia indirizzi i Comuni all'avvio di un percorso concertativo con i gestori, al fine di addivenire, a lungo termine ed in via negoziale, alla cessazione delle attività pericolose o al loro trasferimento in zone a maggiore compatibilità.</p>	<p>Il criterio di differenziare il giudizio di compatibilità tra esistente e nuovo non è peculiare della metodologia proposta, ma è bensì consolidato e mutuato dal DM 9 maggio 2001 (Tabelle 3a e 3b dell'Allegato), dal DM 20/10/98 (tabelle IV/1 e IV/2 dell'Allegato) e dal DM 15/5/96 (tabelle IV/1 e IV/2 dell'Allegato).</p> <p>Secondo questo criterio occorre prevedere uno standard autorizzativo più severo per un nuovo stabilimento rispetto a quello accettabile per uno stabilimento esistente costruito in assenza di tale vincolo.</p> <p>In particolare mentre nel DM 9 maggio 2001 la differenziazione tra le due tabelle viene effettuata nelle ipotesi di prima/dopo la variante di adeguamento del piano urbanistico, nei DM 20/10/98 e 15/5/96 la differenza è esplicitamente tra stabilimenti nuovi ed esistenti.</p> <p>D'altronde anche la differenziazione del DM 9 maggio 2001 (prima/dopo la variante di adeguamento del piano urbanistico) è esplicitabile nello stesso modo ovvero stabilimenti esistenti (prima della variante) e stabilimenti nuovi (a variante approvata).</p> <p>Questo principio di diversificazione tra l'esistente e il nuovo, ribadito in tutti e tre i decreti sul controllo dell'urbanizzazione è peraltro sacrosanto, in quanto sancisce il principio di maggior cautela per una realtà che deve ancora essere progettata (e che quindi seguirà criteri più avanzati permessi dalla tecnologia) rispetto ad una realtà esistente (che comunque deve conformarsi ai liti imposti)</p> <p>Si ritiene che solo a seguito della conclusione dei procedimenti amministrativi di Variante agli strumenti urbanistici comunali, sarà possibile avviare quanto richiesto dalla Regione utilizzando le modalità previste dall'art. 4 comma 5 del DM 9 maggio 2001; è infatti in queste sedi che verranno effettivamente valutate dall'Ente competente, il Comune, le compatibilità territoriale e ambientale.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>5. Relativamente alle fonti dei dati conoscitivi</p> <p>Considerato che le informazioni su cui si basa l'analisi svolta dalla Provincia devono essere necessariamente quelle provenienti dai documenti ufficiali che il gestore è tenuto a presentare in base al DLgs 334/99, si invita la Provincia a verificare che tutte le informazioni comunicate dal gestore ai fini della realizzazione del Quadro Conoscitivo, trovino effettivo riscontro nei documenti ufficiali inviati dal gestore agli Enti di competenza.</p>	<p>Fermo restando che tutte le informazioni ufficiali utilizzate devono trovare riscontro negli atti pubblici (come ad es. la classe di appartenenza dello stabilimento), ci sono informazioni che non possono essere desunte senza la collaborazione del gestore.</p> <p>Tra queste informazioni è possibile citare la descrizione dei cicli produttivi, ma anche gli scenari di danno (distanze per le conseguenze e frequenze di accadimento).</p> <p>D'altronde il DM non prevede l'esclusiva per i comuni nel richiedere le informazioni ma dice testualmente "Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette, su richiesta del Comune o delle Autorità competenti le seguenti informazioni..." e successivamente "Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi di cui all'art.6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il gestore trasmette alle stesse autorità le suddette informazioni..."</p> <p>Si ritiene di poter considerare le Province tra le Autorità competenti, come indicato dall'art. 3 del DM stesso.</p> <p>La Provincia verificherà comunque la congruenza tra le informazioni ricevute e i documenti ufficiali inviati.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	6. Relativamente alle schede tipo per gli stabilimenti Si invita la Provincia a specificare in modo puntuale e dettagliato, scheda per scheda, quali sono le informazioni fornite dal gestore - e quindi ufficiali- e quali invece le valutazioni effettuate dalla Provincia.	Si concorda con l'assunto e si provvederà a depurare il testo da osservazioni, salvo esplicita specificazione

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>7. Con riferimento alla classificazione degli stabilimenti secondo la pericolosità ambientale</p> <p>La classe di pericolosità bassa è attribuita agli stabilimenti che contengono solo sostanze etichettate F/E/O in quanto viene valutato che tali sostanze siano poco pericolose per le componenti acquatiche e quindi di bassa pericolosità per l'ambiente. Si invita la Provincia a completare l'analisi valutando anche la pericolosità per gli altri elementi ambientali vulnerabili indicati dal DM (ad esempio per l'uso del suolo in caso di ricaduta di polveri derivanti da combustione).</p> <p>Si fa notare inoltre che per chiarezza formale occorre precisare nella Tabella 1 del Documento Preliminare e nella Tabella 13 del Quadro Conoscitivo che le quantità (tonnellate) cui si fa riferimento sono quelle contenute nel DLgs 334/99, Allegato I, parte 2.</p>	<p>Con riferimento al criterio di pericolosità ambientale si provvede a precisare le classi come segue:</p> <p>1 – ELEVATA: Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99</p> <p>2 – MEDIA: Presenza di sostanze pericolose per l'ambiente (N) in quantità inferiore alle soglie di cui alla colonna 2 parte 2 (ma superiori al 10% della soglia) e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle soglie di cui alla colonna 2 Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99</p> <p>3 – BASSA: Casi rimanenti e sostanze F/F+/E/O o caratterizzate dalla frasi di rischio R10/R14/R29</p> <p>Con riferimento alla ricaduta di polveri derivanti da combustione l'analisi deve essere effettuata caso per caso e dipende da quanto comunicato dalle aziende.</p>
					<p>Si accoglie la richiesta.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>8. Relativamente alla mappatura delle aree di danno</p> <p>Nel Quadro conoscitivo, nell'Allegato 2 al Quadro Conoscitivo e nella carta dell'Allegato 2 – Scheda C- si parla di rappresentazione grafica degli "inviluppi delle aree di danno".</p> <p>Si evidenzia che la dicitura utilizzata non è precisa né conforme a quella utilizzata nel DM nel quale, al Par.3.1 Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti"-RIR, si descrive <u>"l'inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna delle classi di probabilità"</u>.</p> <p>Gli inviluppi disegnati e rappresentati in cartografia sono invece <u>gli inviluppi delle aree di compatibilità territoriale</u>, come del resto evidenziato anche dalla tabella dei codici cromatici utilizzati.</p>	<p>Nelle Schede Informative raccolte, presso gli Enti gestori nella fase di avvio dell'attività di pianificazione, sono riportati tutti gli scenari incidentali individuati. Tra i requisiti dell'elaborato tecnico c'è infatti sicuramente la completezza, ma anche la leggibilità.</p> <p>La rappresentazione delle aree di danno deve quindi costituire una sintesi che permetta di fornire in modo chiaro l'informazione sull'estensione dell'area potenzialmente interessata dallo stabilimento.</p> <p>Il rappresentare troppe curve (in qualche caso parecchie decine) confonderebbe la lettura senza fornire informazioni aggiuntive.</p> <p>Si è deciso pertanto di procedere alla rappresentazione dell'inviluppo. Per semplificare la lettura l'inviluppo è stato effettuato a parità di compatibilità territoriale, che è lo scopo per il quale viene effettuata l'analisi.</p> <p>In caso di diverso utilizzo dell'informazione (ad es. Piano di Emergenza Provinciale) gli inviluppi verrebbero strutturati con criteri diversi (ad es. per iso-danno).</p>
				<p>Si invita pertanto la Provincia a denominare esattamente il lavoro eseguito in cartografia, a giustificare nel testo il motivo per cui, l'inviluppo delle aree di danno (così come definite dal DM) non è stato rappresentato e a specificare come <u>dall'inviluppo delle aree di danno si passi all'inviluppo delle aree di compatibilità</u></p>	<p>Si accoglie la richiesta.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	9. Relativamente all'omogeneità delle terminologie Al fine di non ingenerare confusione nella comprensione e nell'applicazione della presente Variante al PTCP, si invita la Provincia a uniformare la terminologia utilizzata nel Quadro Conoscitivo e nel Documento preliminare a quella del D.Lgs 334/99, e di illustrare la terminologia utilizzata quando espressiva di analisi e/o approfondimenti aggiuntivi.	Si provvederà in tal senso.

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>10. Relativamente al rapporto con la pianificazione di bacino</p> <p>Per individuare le aree non idonee alla realizzazione di alcun tipo di impianto la Provincia dichiara di assumere “a riferimento in primo luogo il PTPR, e di conseguenza il PTCp”, oltre a disposizioni normative, comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>Per contro, appare meno puntuale il rapporto con la pianificazione di bacino vigente che costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, definendo quindi limiti alle possibili trasformazioni del territorio.</p>	<p>Nella costruzione della Cartografia, di cui all' Allegati 1 del Quadro Conoscitivo, sono state assunte le perimetrazioni delle fasce fluviali A, B e B di progetto riferite ai Piani delle Autorità di Bacino dei fiumi Po e Reno e sono state inserite tra le zone di incompatibilità assoluta alla localizzazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Relativamente alla verifica puntuale con le disposizioni normative della pianificazione di Bacino esistente si procederà, anche con riferimento agli stabilimenti già insediati, in sede di redazione della Variante al PTCp.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	11. Relativamente agli abitati da consolidare Tra i criteri informatori di compatibilità territoriale che la Provincia definisce ed assume compare il divieto assoluto per le nuove installazioni per gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/08 con perimetrazione approvata. Si condivide tale divieto ma si ritiene tuttavia utile che il testo proposto venga integrato con il seguente elenco degli abitati da consolidare : Polinago (Polinago) D.C.R. 2471 del 22.11.1979 Gruppo (Riolunato) D.G.R. 643 del 11.5.1998 Roncombellaro (Riolunato) D.G.R. 643 del 11.5.1998 Pianorso (Lama Mocogno) D.C.R. 153 del 14.11.1990 Zocca (Zocca) D.C.R. 1870 del 9.6.1983 Rovinaccia (Sestola) D.G.R. 1114 del 1.7.1997 Fontanaluccia (Frassinoro) D.G.R. 1497 del 1.8.1997 Lama Mocogno capoluogo D.G.R. 3685 del 17.10.1995 Saltino (Prignano s. S.) D.G.R. 1115 del 1.7.1997 S. Andrea Pelago (Pievepelago) D.G.R. 260 del 10.3.1998 Piandelagotti (Frassinoro) D.G.R. 2014 del 11.11.1997 Riolunato (Riolunato) D.G.R. 643 del 11.5.1998 Ciano (Zocca) D.G.R. 686 del 8.5.2001	Con riferimento al rilievo formulato in merito agli abitati dichiarati da consolidare o trasferire ex legge 445/08, si precisa: - le citate perimetrazioni di Polinago, Pianorso non risultano attualmente approvate, ne risultano reperibili le relative perimetrazioni cartografiche. - La perimetrazione ex L. 445/1908 di Zocca (capoluogo), non ancora approvata, è stata già cartografata in quanto presente nel PAI Reno (scheda n. 20 allegata alla norme), Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia. - Le perimetrazioni Gruppo e Roncombellaro verranno invece inserite in fase di redazione degli elaborati della Variante al P.T.C.P. Verranno inoltre inserite anche le perimetrazioni, ex legge 445/1908, di Frassinoro (Piandelagotti) e Riolunato (capoluogo). - Le citate perimetrazioni [Rovinaccia (Sestola), Fontanaluccia (Frassinoro), Lama Mocogno capoluogo Saltino (Prignano s. S.), S. Andrea Pelago (Pievepelago), Ciano (Zocca), come pure la perimetrazione ex legge n. 61/98 relativa a Fosso Tagliati (Montese)] sono già inserite nella carta delle aree non idonee (vedi legenda) come aree ex L. 267/98. Si accoglie la richiesta della RER e si provvederà ad allegare l'elenco degli abitati da consolidare ex L. 445/08.

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>12. Relativamente alle perimetrazioni ex L. 267/98</p> <p>Si segnala che alcune delle perimetrazioni ex L. 445/1908 sono anche comprese nel PAI Po o nel PAI Reno vigenti come perimetrazioni a rischio idrogeologico molto elevato riguardanti situazioni a rischio di frana e selezionate quali situazioni ritenute a rischio molto elevato ai fini della legge n. 267/98</p> <p>a questo gruppo appartengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rovinaccia (Sestola) PAI Po Fontanaluccia (Frassinoro) Lama Mocogno capoluogo Saltino (Prignano s. S.) S. Andrea Pelago (Pievepelago) Ciano (Zocca) PAI Reno <p>che rientrano tra le aree inidonee per perimetrazione ex 267/98 presente in PAI vigenti come pure la perimetrazione di Fosso Tagliati (Montese) approvata dalla Regione Emilia-Romagna per effetto ed ai sensi della legge n. 61/98 e compresa, per le stesse motivazioni, nel PAI Po vigente.</p> <p>Risulterebbe pertanto opportuno citare per esteso il titolo e la data di approvazione dei due piani di bacino interessati, nonché l'elenco delle perimetrazioni stesse, incrementando l'elenco di pag. 110 del Quadro conoscitivo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boschi di Valoria (Frassinoro) - Tolara (Frassinoro – Montefiorino) - Cassano (Polinago). <p>Si fa presente inoltre che, con delibera n. 1407 del 21 luglio 2003 la Giunta regionale ha individuato e perimetrato ulteriori aree a rischio da proporre all'Autorità di Bacino del Po, che non le ha ancora recepite. Si ritiene pertanto opportuno che la variante al PTCP in oggetto assuma anche queste ipotesi.</p>	<p>Le perimetrazioni provvisorie di Boschi di Valoria (Frassinoro) Tolara (Frassinoro – Montefiorino) Cassano (Polinago), saranno inserite nella cartografia di cui all'Allegato 1 del Quadro Conoscitivo, mentre si provvederà in sede di elaborazione degli elaborati dalla Variante al PTCP a rappresentare anche le perimetrazioni di cui alla DGR 1407 del 21 luglio 2003, come richiesto dalla RER.</p> <p>In sede di elaborazione della Variante al PTCP verranno inoltre effettuate tutte le precisazioni e gli approfondimenti richiesti dalla RER.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			<p>DGR n. 1945 del 7/10/03</p> <p>Dott. Luca Trentini Delegato</p>	<p>13. Relativamente alle fasce fluviali e alla rete idrografica</p> <p>Si rileva come nei documenti preliminari, nessuna compatibilità venga ammessa per le localizzazioni nelle fasce fluviali A e B (nessuna limitazione per le C) (riferite ai Piani delle autorità di bacino fiumi Po e Reno) ai sensi della L. 183/89.</p> <p>Si condivide tale scelta in quanto cautelativa.</p> <p>Si rileva tuttavia la mancanza di riferimento alle fasce B di progetto, che invece sarebbe opportuno comprendere, in analogia alle fasce B. Si richiama inoltre il rispetto delle normative dei piani di bacino vigenti nel settore. A titolo di riferimento, si ricorda, da PAI PO l'art. 38 ter (Norme) relativo alle fasce A, B e C, che stabilisce che l'A.d.B. definisce con apposita direttiva le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti ed i depositi soggetti alle disposizioni del D. lgs. 17 agosto 1999 n. 334, che i proprietari e gestori degli stabilimenti devono operare verifiche ed adeguamenti, nonché che l'A.d.B. ai sensi della L. 183/1989 incentiva la delocalizzazione al di fuori delle fasce A e B.</p>	<p>Anche la fascia B di progetto risulta già inserita nella cartografia di cui all'Allegato I del Quadro Conoscitivo. Si provvede tuttavia ad integrare il Documento Preliminare, al paragrafo 2.7.13 pag. 16, con la seguente precisazione:</p> <p>A – Divieto assoluto per le fasce fluviali A, B e B di progetto e per le frane attive e quiescenti.</p> <p>In sede di redazione degli elaborati alla Variante al PTCP verrà inoltre garantito il rispetto delle norme dei piani di Bacino vigenti per gli aspetti inerenti le industrie a rischio di incidente rilevante.</p>
				<p>Si richiama inoltre il rispetto delle normative dei piani di bacino vigenti nel settore. La variante al PTCP in oggetto, nell'individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti a rischio, non fa menzione della rete idrografica secondaria di pianura e della rete scolante, si ritiene tuttavia opportuno che venga colmata questa lacuna, in quanto anche il reticolo minore può essere fonte di pericolosità si segnala a tal fine che l'Autorità di Bacino del Po ha condotto studi in merito, i cui risultati sono già disponibili.</p>	<p>Nella cartografia, di cui all'Allegato I del Quadro Conoscitivo, sono stati riportati gli alvei e i corsi d'acqua come cartografati dal PTCP della Provincia di Modena. Per una maggiore chiarezza viene integrato il Quadro Conoscitivo, pag. 107, definendo che sono elementi ambientali vulnerabili tutti quelli citati al comma 1 dell'art. 18 del PTCP vigente. Per quanto riguarda, invece, i corsi d'acqua che non sono già ricompresi nella cartografia, di cui all'Allegato I del Quadro Conoscitivo, si rimanda all'approfondimento che i Comuni faranno in sede di elaborazione dei RIR (DP pag. 12).</p> <p>Tuttavia in sede di redazione degli elaborati della Variante del PTCP si provvederà ad effettuare gli specifici approfondimenti richiesti dalla Regione.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			<p>DGR n. 1945 del 7/10/03</p> <p>Dott. Luca Trentini Delegato</p>	<p>14. Relativamente alle frane</p> <p>Nei documenti presentati nessuna compatibilità, ai sensi della L. 183/89, viene ammessa per le localizzazioni in “frane attive e quiescenti” (ricomprese nei Piani di Bacino vigenti).</p> <p>Si condivide tale esclusione ma si richiede l'applicazione delle normative di settore fissate dai piani di bacino vigenti.</p> <p>A titolo di riferimento, per il PAI PO tali norme sono comprese negli artt. 5 e 9 e 38 ter delle Norme e riguardano per la parte collinare e montana le aree interessate da fenomeni di dissesto costituiti da:</p> <p>Frane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fa, frane attive - Fq, frane quiescenti - Fs, frane stabilizzate <p>Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata 	<p>Al fine di rispondere alla richiesta, verranno riportate le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le frane attive (Fa) e le frane quiescenti (Fq) contenute nel PTCp vigente corrispondono a quelle del PAI del Po vigente. - Le frane stabilizzate (Fs) costituiscono una tipologia assente nel territorio provinciale - Le aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee) e le aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità elevata (Eb) del PAI Po corrispondono alle perimetrazioni ex-articolo 18 ed ex-articolo 17A del PTCp - Le aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media o moderata del PAI Po costituiscono una tipologia assente nel territorio provinciale <p>In sintesi, con riferimento alla nota prot. 40222/8.6.1 del 24/4/2002 prodotta dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Tutela dell'Ambiente, avente per oggetto “Deliberazione della GR n. 126 del 4/2/02: L. n. 183 del 18/5/89 art. 17 comma 6 – Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piani stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Po”, si evidenzia che le perimetrazioni individuate nel PAI Po coincidono con quelle del PTCp vigente e sono assoggettate alle disposizioni normative del primo.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	15. Relativamente alla tematica delle acque minerali e termali Nei documenti proposti nessuna compatibilità viene ammessa per le localizzazioni in aree destinate alla ricerca ed all'estrazione di acque minerali e termali oggetto di concessione, di cui alla LR 32/1988. Si condivide tale divieto, in quanto cautelativo, anche per il fatto che la LR 32/88 non pone vincoli e divieti precisi: in presenza di concessioni pluridecennali, o addirittura perpetue, la presenza di stabilimenti a rischio può porre problemi di contaminazione delle acque in relazione al variare dell'uso del territorio (insediamenti) in relazione alla possibilità di aprire pozzi nell'area in concessione.	Si condividono le valutazioni della Regione.

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>16. Relativamente all'assimilazione di aree agricole ed aree boschive</p> <p>L'assimilazione delle aree agricole investite con colture permanenti, castagneti da frutto e da pioppeti aventi una copertura variabile dal 20 al 70%, a quelle del sistema forestale boschivo di cui all'art.10 del PTPR, per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti (vedi pag. 13 punto 2.7.2 del documento preliminare PRIR) è errata e in ogni modo non chiara.</p> <p>-Si ritiene in ogni caso che: le "specifiche" per l'individuazione delle aree non idonee richiamate per le aree agricole debbano essere trattate nell'ambito dell'art. 11 del PTC "Sistema delle aree agricole"</p> <p>-le aree agricole non possono essere assimilate alle aree boschive anche al fine di evitare contraddizioni tra i diversi livelli di programmazione settoriale;</p> <p>-sia necessaria una ridefinizione puntuale (eventualmente secondo la metodologia ISTAT) di tali aree tenendo conto che i castagneti da frutto sono già inclusi nella definizione dell'articolo 10 del PTC di Modena (ma anche nel P.T.P.R.);</p> <p>-è necessario chiarire il significato di "aree agricole investite da pioppeti aventi una copertura variabile dal 20 al 70%".</p> <p>Tale assimilazione è inoltre in contrasto in entrambi i Piani provinciali, indicati in oggetto, con quanto disposto per il sistema delle aree agricole, per le quali la realizzazione di nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti e l'ammissibilità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, è condizionata secondo gli indirizzi predisposti dal PTC.</p>	<p>Nel Quadro Conoscitivo, alla pagina 107, Allegato 1 "Metodologia utilizzata per la costruzione della cartografia relativa alle aree non idonee alla localizzazione di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante", viene riportata una tabella che illustra, per ciascun articolo del PTC vigente, una descrizione (denominata 'Specifiche') dell'attuale corpo normativo del PTC.</p> <p>In merito al punto relativo all'articolo 10 "Sistema forestale e boschivo", la descrizione riportata non è altro che la sintesi della legenda della Carta forestale del PTC, la quale utilizza (Tav. n. 2A PTC vigente) come classificazione specifica, attraverso il riferimento a dei codici, le "Aree forestali", l' "Area agricola" e "Area urbana - parchi e/o giardini".</p> <p>Tuttavia, soltanto l' "Area forestale" è tutelata, dall'articolo 10 il quale al comma 1, stabilisce che "sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, etc", al comma 2 che "gli ambiti e gli elementi boschivi di cui al precedente primo comma sono individuati nelle tavole in scala 1:10000, limitatamente alle seguenti voci della legenda: area forestale, pianta, gruppo, filare tutelato con DPGR Emilia Romagna L.R.2/77, pianta, gruppo, filare meritevoli di tutela".</p>
				<p>Non si riscontrano, pertanto, nella costruzione della carta delle aree non idonee, incongruenze rispetto a quanto evidenziato dalla Regione.</p> <p>Tuttavia, al fine di evitare l'insorgere di eventuali equivoci verranno modificate le 'Specifiche' riportate alla pagina 107 dell'Allegati 1 del Quadro Conoscitivo, riportando direttamente i commi 1 e 2 dell'articolo 10 del PTC vigente.</p>	

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>17.Relativamente agli ambiti ad alta vocazione agricola La variante al PTCp per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante deve perseguire gli obiettivi di tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola nel rispetto della LR 20/2000, ed è pertanto necessaria nel Quadro Conoscitivo l'adozione delle descrizioni degli ambiti agricoli così come definiti al Capo A-IV della citata LR 20/2000.</p>	<p>L'art. A-16 della L.R. 20/2000 "Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale" stabilisce al comma 2 che "il PTCp individua gli elementi e i sistemi da tutelare, recependo e specificando le previsioni del PTPR, e opera, in coordinamento con i piani e programmi del settore agricolo, una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, secondo le disposizioni del presente Capo". Tuttavia il PTCp della Provincia di Modena non è ancora adeguato, per questo specifico tematismo, alla L.R. 20/2000.</p> <p><i>Inoltre, con riferimento ai contenuti urbanistici della pianificazione comunale l'art. A-19 (ambiti ad alta vocazione produttiva agricola) della LR 20/2000 disciplina gli "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola". Il riferimento al suddetto articolo non trova una immediata traduzione cartografica che possa essere utilizzata tra i temi della cartografia, di cui all'Allegato I del Quadro Conoscitivo, in quanto si tratta di una nuova classificazione del territorio edificato prevista dalla legge urbanistica regionale n. 20/2000, la quale richiede una completa revisione degli strumenti di pianificazione comunale.</i></p> <p>In sede di redazione della Variante al PTCp, verranno valutate le modalità più opportune per considerare, se tecnicamente possibile, gli aspetti sollevati dalla Regione.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	<p>18. Relativamente alla ricerca di eventuali aree di danno originate da stabilimenti “transfrontalieri”</p> <p>L’operazione pianificatoria deve essere condotta sia in riferimento agli stabilimenti a rischio ubicati o previsti sul territorio provinciale, sia a quelli ubicati al di fuori dei confini provinciali, ma le cui aree di danno si estendono al territorio della Provincia pianificante.</p>	<p>La verifica della localizzazione degli stabilimenti ubicati o previsti fuori dai confini provinciali, ma le cui aree di danno si estendono al territorio della Provincia pianificante, verrà effettuata e inserita nei documenti in sede di adozione della Variante al PTCP.</p> <p>Tuttavia si precisa che la Provincia di Bologna, con DGP n. 440 del 7/10/03, ha espresso una valutazione positiva in termini di compatibilità urbanistica e ambientale in riferimento allo stabilimento Cromatura Lombarda ubicato nel Comune di Castelfranco Emilia.</p> <p>La Provincia di Reggio Emilia, nella seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione, ha espresso una valutazione positiva evidenziando che non sussistono, rispetto al territorio provinciale reggiano, aree di danno originate da stabilimenti transfrontalieri.</p>

Elenco ENTI partecipanti che hanno presentato osservazioni e/o fatto interventi	Obiettivi del Piano e criteri	Tipologia osservaz. e interventi effettuati	Protocollo riferimento (atti Prov.) / seduta	SINTESI PARERI / VALUTAZIONI	PROPOSTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA
Regione Emilia Romagna			DGR n. 1945 del 7/10/03 Dott. Luca Trentini Delegato	19. Relativamente alla documentazione cartografica Si ritiene opportuno che la Provincia rielabori la tavola di cui all'Allegato 1 al Quadro Conoscitivo ad una scala di rappresentazione indicata all'art. A.27 della LR 20/2000.	Si accoglie la richiesta della Regione in merito alla scala di rappresentazione della Carta delle aree non idonee.